



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 26/03/2014 N. 13373/2013 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

da

██████████ con il patrocinio degli avv. PULVIRENTI MARCO elettivamente
domiciliato in VIA VALPARAISO, 10 20144 MILANO, presso il difensore avv. PULVIRENTI
MARCO

RICORRENTE

contro

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 8 MILANO presso lo studio
dell'avv. ██████████

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti



IN FATTO

Con ricorso depositato in data 8.10.13 la ricorrente [REDACTED] ha chiesto al Giudice di condannare la società resistente a pagare in proprio favore la somma di [REDACTED] per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita la società convenuta riconoscendo di essere debitrice della somma di [REDACTED] dando però atto e documentando pagamenti parziali per [REDACTED] ed [REDACTED] a titolo di anticipazione del TFR

Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha invitato alla discussione, all'esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda è parzialmente fondata.

Dalla documentazione prodotta dalla società si ricava che l'importo del TFR è pari ad [REDACTED] considerato che erano stati pagati acconti nel 2002 e nel 2005.

A questo si devono aggiungere le retribuzioni non pagate dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012, 13ma 2012 e gennaio 2013 per un importo di [REDACTED]

Sicchè la ricorrente è creditrice dell'importo complessivo di [REDACTED] lordi come dedotto dalla convenuta nel proprio atto difensivo

La società va pertanto condannata a pagare il suddetto importo oltre interessi e rivalutazione. Compensato tra le parti un quinto delle spese di lite – in considerazione della reciproca parziale soccombenza - la convenuta [REDACTED] va condannata a rimborsare all'Avv.to Pulvirenti che le ha anticipate gli altri quattro quinti delle spese che liquida in [REDACTED]

PQM

Condanna la società [REDACTED] a pagare in favore della ricorrente [REDACTED] la somma di [REDACTED] lordi a titolo di residuo TFR nonché retribuzioni mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012, 13ma 2012 e gennaio 2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria; compensato tra le parti un quinto delle spese di lite condanna la convenuta [REDACTED] a rimborsare all'Avv.to Pulvirenti che le ha anticipate gli altri quattro quinti delle spese che liquida in [REDACTED]

Sentenza esecutiva.

Così' deciso in data 26 marzo 2014

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio

